

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
della Provincia di Novara per il triennio 2014/2016**

ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

(approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19 del 28.1.2014)

Indice

Art. 1	Premessa	pag. 2
Art. 2	Principi generali	pag. 2
Art. 3	Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 4	Mappatura dei rischi	pag. 4
Art. 5	Formazione	pag. 5
Art. 6	Ulteriori misure di prevenzione della corruzione	pag. 5
Art. 7	Trasparenza	pag. 8
Art. 8	Performance	pag. 10
Art. 9	Responsabile della prevenzione della corruzione	pag. 10
Art. 10	Ulteriori soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione	pag. 12
Art. 11	Norme finali	pag. 13

Art. 1

Premessa

1. La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed indirizzata alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, debba adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione. La normativa in parola precisa altresì che l’attività di elaborazione del Piano non possa essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Con particolare riferimento agli enti locali, in attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della Legge n. 190/2012, mediante un’apposita intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali, raggiunta in sede di Conferenza Unificata e formalizzata con atto rep. n. 79/cu del 24 luglio 2013, sono stati definiti gli adempimenti volti alla piena e sollecita attuazione della normativa anticorruzione, ivi comprese la definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la sua trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72/2013, il Piano triennale di prevenzione della corruzione rappresenta il documento fondamentale di ciascuna singola amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione al proprio interno. Si tratta di uno strumento di natura programmatica, che ingloba le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando i relativi interventi.
3. Il succitato Piano Nazionale Anticorruzione specifica che le amministrazioni definiscono la struttura e i contenuti specifici del Piano triennale di prevenzione della corruzione, tenendo conto delle funzioni svolte e della specifica realtà amministrativa. Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione devono essere coordinati con quelli degli altri strumenti di programmazione dell’amministrazione.

Art. 2

Principi generali

1. Le misure di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità di cui al presente Piano sono attuazione diretta del principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
2. Conformemente alle indicazioni fornite dalla circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72/2013 della CIVIT, ai fini della definizione del campo di azione del presente piano, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, ovverosia come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli

al fine di ottenerne vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono pertanto più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II Capo I del Codice penale, ma altresì le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Art. 3

Oggetto e Finalità

1. Il presente documento è da intendersi quale revisione annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Novara per il triennio 2013/2015, approvato, in sede di prima attuazione della cd. legge anticorruzione, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 63/2013.
2. In attuazione della succitata Legge n. 190/2012, con il presente Piano vengono ulteriormente definiti gli adempimenti, con l'indicazione delle relative modalità di svolgimento, di competenza dell'Ente, volti ad assicurare l'applicazione puntuale e stringente delle vigenti disposizioni legislative in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
3. In particolare, nella stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Novara per il triennio 2013/2015, nonché nel presente aggiornamento, si è provveduto ad elaborare e ad implementare la cosiddetta mappatura dei rischi, ovvero ad individuare le tipologie e le fasi procedurali maggiormente esposte al rischio di fenomeni corruttivi, nonché ad individuare le soluzioni organizzative volte a prevenire tale rischio.
4. Il presente Piano è strettamente collegato, non solo con il Piano della Performance, ma anche con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e con il Codice di comportamento della Provincia di Novara, con i quali costituisce un corpus di disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dell'illegalità e della corruzione nell'azione amministrativa ed alla diffusione di una cultura improntata all'etica e alla trasparenza.
5. Le disposizioni di cui al presente Piano hanno valore precettivo fondamentale e, pertanto, dovranno essere osservate da tutti i dipendenti della Provincia di Novara.

Art. 4

Mappatura dei rischi

1. Le attività della Provincia di Novara nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione sono individuate nelle seguenti:
 - a) gestione albo autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - b) autorizzazioni e concessioni;
 - c) procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
 - d) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;
 - e) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009;
2. Ulteriori attività che potrebbero considerarsi esposte, seppure in misura minore rispetto a quelle indicate nel comma precedente, al rischio di corruzione, sono le seguenti:
 - a) autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei propri dipendenti, nonché conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni;
 - b) procedimenti disciplinari;
 - c) attività di controllo, ivi compresi i sopralluoghi;
 - d) strumenti urbanistici e pianificazione territoriale;
 - e) attività di polizia provinciale;
 - f) rilascio di pareri, siano gli stessi obbligatori o facoltativi, vincolanti oppure no.
3. Le medesime attività, che erano state individuate, in sede di prima applicazione della cd. legge anticorruzione, nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Novara per il triennio 2013/2015, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 63/2013, sono state identificate e, pertanto, confermate, in fase di revisione annuale del Piano medesimo, a seguito dell'applicazione delle indicazioni fornite in proposito dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Art. 5

Formazione

1. Al fine di porre in essere un'efficace azione preventiva, il Responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia di Novara definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base delle attività individuate nel precedente articolo, il rischio di corruzione.
2. I dipendenti individuati ai sensi del precedente comma hanno l'obbligo di partecipare all'attività formativa in parola.
3. La formazione deve essere realizzata secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere sia le competenze che lo sviluppo del senso etico.
4. L'attività formativa viene svolta sia mediante la realizzazione di percorsi di formazione interna che, ove possibile, mediante la partecipazione a corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'attività formativa interna è posta in essere attraverso l'organizzazione di incontri periodici con il personale interessato, l'emanazione di circolari e la distribuzione di materiale informativo.
5. Il programma formativo deve essere distinto in processi di formazione di base e processi di formazione continua. I primi hanno ad oggetto i temi dell'etica e della legalità e l'analisi dei rischi amministrativi e tecnici insiti nelle attività individuate nel precedente articolo. I secondi devono fornire un'adeguata informazione sugli aggiornamenti normativi eventualmente intervenuti in materia di reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 6

Ulteriori misure di prevenzione della corruzione

1. Ulteriori misure organizzative volte a garantire l'attuazione di un'efficace strategia di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità della pubblica amministrazione sono da individuarsi nelle seguenti:
 - a. espressa previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
 - b. inserimento, tra i criteri di aggiudicazione previsti dai bandi di gara, di un punteggio aggiuntivo per le imprese che abbiano acquisito un elevato rating di legalità ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012 o che abbiano sottoscritto protocolli di integrità;
 - c. puntuale applicazione del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato

con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2/2013 a seguito delle modifiche apportate al TUEL dal D.L. n. 174/2012;

- d. adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle attività maggiormente a rischio, compatibilmente con la struttura organizzativa e le esigenze funzionali dell'Ente ed avuto particolare riguardo al mantenimento sia della continuità degli indirizzi che delle competenze delle strutture;
- e. in linea di continuità con l'iter avviato nel corso dell'anno 2012 mediante l'approvazione e la condivisione della Carta Etica dei dipendenti della Provincia di Novara, ulteriore sensibilizzazione del personale mediante consegna e contestuale sottoscrizione di copia del Codice di comportamento della Provincia di Novara, approvato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, e del vigente Piano anticorruzione all'atto dell'assunzione, nonché, per i dipendenti in servizio, mediante trasmissione via e-mail e pubblicazione on-line dei medesimi e dei relativi aggiornamenti;
- f. collaborazione tra Dirigenti e Responsabile per la prevenzione della corruzione nel vigilare sull'osservanza, da parte dei dipendenti, dei doveri contenuti nel Codice di comportamento della Provincia di Novara, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, al fine di porre in essere le necessarie procedure disciplinari in caso di violazione dei doveri medesimi e di tenerne conto in sede di valutazione individuale del singolo dipendente;
- g. rispetto, da parte dei dipendenti, delle disposizioni che prevedono il divieto di chiedere e/o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità (art. 4 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 3 del Codice di comportamento della Provincia di Novara);
- h. in caso di obbligo di astensione che possa realizzare un conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Codice di comportamento della Provincia di Novara, dovere, previsto in capo al soggetto competente a decidere sull'astensione medesima, di darne notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale deve curare la tenuta di una raccolta sistematica dei casi di astensione verificatisi nell'Ente;
- i. in caso di segnalazione, da parte di un dipendente, di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 51 della Legge n. 190/2012, adozione delle forme di tutela del denunciante previste dall'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Novara, ferme restando le necessarie garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato;
- j. monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione sulla puntuale applicazione delle disposizioni normative in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come novellate dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012, avuto particolare riguardo alla verifica dell'effettiva insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

- k. vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui all'art 1, commi 49 e 50 della Legge n. 190/2012, secondo le disposizioni previste dalle Misure di attuazione del D.Lgs. n. 39/2013, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 236/2013;
- l. con particolare riguardo alle attività previste dall'art. 4 del presente Piano, previsione dell'obbligo, da parte dei Dirigenti, di informare tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, in quanto fondamentale elemento sintomatico del rispetto del Piano medesimo, e di qualsiasi ulteriore anomalia accertata costituente la mancata attuazione del Piano; ai Dirigenti compete altresì l'adozione delle misure necessarie per eliminare le irregolarità riscontrate, nonché la proposizione delle misure stesse al Responsabile, nel caso in cui si tratti di azioni non rientranti nella sfera di competenza dirigenziale;
- m. monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione delle relative risultanze sul sito web dell'Ente, a completamento di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 315/2012 con cui, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è stata individuata nel Direttore Generale dell'Ente la figura apicale dell'Amministrazione cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti;
- n. monitoraggio, anche mediante verifiche a campione, dei rapporti intercorrenti con i soggetti con cui si stipulano contratti o che sono interessati in procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, i soci e i dipendenti dei soggetti medesimi e gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della Provincia;
- o. coordinamento del Piano della performance con le disposizioni contenute nel Piano anticorruzione e conseguente verifica, effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione in sede di esame delle prestazioni individuali, in ordine alla corretta applicazione del presente Piano da parte del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili di Posizione Organizzativa, con riferimento alle rispettive competenze;
- p. disponibilità del personale assegnato all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nelle giornate di lunedì e giovedì, in orario compreso tra le 10.00 e le 12.00, ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari;
- q. svolgimento di incontri periodici tra i Dirigenti per finalità di aggiornamento sull'attività dell'Ente, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

Art. 7

Trasparenza

1. Consentendo il controllo da parte dell'utenza in ordine al regolare svolgimento dell'attività amministrativa, la trasparenza rappresenta un'imprescindibile misura di prevenzione della corruzione, nonché un irrinunciabile strumento per perseguire l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione.
2. Al fine di garantire la trasparenza, quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, si è provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. n. 33/2013, i cui contenuti sono peraltro oggetto di continuo aggiornamento ed implementazione.
3. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, le misure del presente Piano sono strettamente collegate con quelle del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In particolare, allo scopo di assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra i rispettivi interventi e di garantire la coincidenza tra i relativi periodi di riferimento, il Programma, pur rappresentando uno strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano, ne costituisce una sezione. Il raccordo tra i due strumenti programmatici è garantito dal Responsabile della trasparenza, le cui funzioni sono svolte, ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, dal Responsabile della prevenzione della corruzione.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in quanto anche Responsabile per la trasparenza, deve adempiere ai seguenti compiti:
 - svolge una costante attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'Ente, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, nonché delle altre forme di responsabilità;
 - provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
 - controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.
5. Ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare è garantito dai Dirigenti.
6. Analogamente alla precedente annualità, il presente Piano, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Piano della Performance e i relativi aggiornamenti vengono

pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” e presentati alle associazioni di consumatori e/o utenti, ai centri di ricerca, agli osservatori qualificati, nonché ai portatori di interessi particolari nell’ambito delle Giornate della trasparenza, al fine di valorizzare l’accountability dei cittadini.

7. Fermi restando gli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dal presente Piano e dalla normativa vigente, la trasparenza è assicurata pubblicando sul sito web dell’Ente le seguenti informazioni:

- a) Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- b) informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;
- c) bilanci e conti consuntivi, nonché costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini; le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- d) l’indirizzo PEC dell’Ente cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e ricevere informazioni circa i provvedimenti amministrativi che lo riguardano.

8. Con particolare riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, vengono pubblicati, in formato digitale standard aperto, i seguenti dati:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Art. 8

Performance

1. La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione della corruzione implica che il ciclo di gestione della performance sia strumentale e complementare rispetto alla stessa. A tal fine è necessario che i contenuti del presente Piano siano strettamente collegati altresì con quelli del Piano della performance. In particolare, le attività svolte per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione devono essere inserite nel Piano della Performance, quali obiettivi con i relativi indicatori, sotto il duplice aspetto della:
 - performance organizzativa, con particolare riferimento all'attuazione della misure di prevenzione della corruzione;
 - performance individuale, con particolare riferimento agli obiettivi assegnati al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai Dirigenti e ai Responsabili di Posizione Organizzativa in materia di contrasto dei fenomeni corruttivi, con i relativi indicatori;
2. Nell'ambito della Relazione sulla performance, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, devono essere verificati i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle relative risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve tener conto dei risultati emersi nel corso dell'elaborazione della Relazione sulla performance, al fine di:
 - comprendere le ragioni per le quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi;
 - individuare le eventuali misure correttive, in collaborazione con i Dirigenti competenti;
 - implementare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, alla luce dell'analisi condotta.

Art. 9

Responsabile della prevenzione della corruzione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, con decreto presidenziale n. 10 del 26.3.2013, il Responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia di Novara è stato individuato nella persona della Dott.ssa Marina Ravarelli, Dirigente del Settore Istituzionale e della Comunicazione.
2. In ossequio alle disposizioni dell'art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge altresì le funzioni di Responsabile per la

trasparenza.

3. Fermi restando i compiti previsti in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione nei precedenti articoli, la figura in parola:
 - a. entro il 31 dicembre di ciascun anno elabora la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e la sottopone all'organo di indirizzo politico cui compete la relativa approvazione;
 - b. ai sensi dell'art. 5 del presente Piano, definisce le procedure maggiormente appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori cui compete la gestione delle attività indicate nel sopra riportato art. 4;
 - c. in accordo con i Dirigenti competenti, individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
 - d. ove possibile, concorda con i Dirigenti interessati la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;
 - e. verifica costantemente l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché propone le opportune modifiche al medesimo in caso di accertamento di significative violazioni delle relative prescrizioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
 - f. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito web dell'Ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e contestualmente la trasmette all'organo di indirizzo politico;
 - g. in sede di valutazione delle prestazioni dirigenziali, relaziona all'Organismo Indipendente di Valutazione sull'attività svolta dai Dirigenti e dai Responsabili di Posizione Organizzativa in esecuzione del presente Piano;
 - h. vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, secondo le modalità definite dalle misure di attuazione del decreto stesso, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 236/2013;
 - i. cura la diffusione della conoscenza, all'interno dell'amministrazione, del Codice di comportamento della Provincia di Novara, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, il monitoraggio annuale sulla relativa attuazione, la pubblicazione sul sito web istituzionale, nonché la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dei risultati del monitoraggio stesso;
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel monitorare l'efficacia e l'osservanza del presente Piano, può:
 - svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
 - chiedere informazioni o l'esibizione di documenti a tutti i soggetti

destinatari del Piano;

- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente.

Art. 10

Ulteriori soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

1. Fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli, ulteriori soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione sono da individuarsi nei seguenti:

a) l'autorità di indirizzo politico, cui compete:

- la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Ente;
- l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- l'adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

b) i Dirigenti, i quali:

- nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio;
- con particolare riguardo alle attività individuate nell'art. 4, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012;
- propongono eventuali misure di prevenzione;
- adottano le necessarie misure gestionali;
- osservano le misure contenute nel presente Piano;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento della Provincia di Novara e ne verificano le ipotesi di violazione;

c) l'Organismo Indipendente di Valutazione, il quale:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- nello svolgimento dei compiti di relativa spettanza, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;
- ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 33/20123, svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;
- secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 12 del succitato Codice di comportamento, assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice medesimo ed il sistema di valutazione e misurazione della performance, verificandone il rispetto e l'attuazione da parte del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili di Posizione Organizzativa e valutando i relativi risultati in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale;

d) l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che:

- esercita le funzioni disciplinari di cui all'art. 55 *bis* del D.Lgs. n.

165/2001;

- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione nello svolgimento delle attività previste dall'art. 12 del Codice di comportamento della Provincia di Novara;

e) tutti i dipendenti dell'Ente che:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel presente Piano;
- segnalano le eventuali situazioni di illecito, secondo le disposizioni dell'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Novara;
- segnalano i casi di personale conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 5 del Codice di comportamento dell'Amministrazione;

f) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione, i quali:

- osservano le misure contenute nel presente Piano;
- segnalano le eventuali situazioni di illecito, secondo le disposizioni dell'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Novara .

Art. 11

Norme finali

1. Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente le eventuali modifiche alla Legge n. 190/2012, nonché al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72/2013.